



PRODOTTI E SOLUZIONI • SOLLEVAMENTO MERCI



## Forche

### Le corrette procedure di sicurezza per sollevare in quota il carico

■ di Francesco Gallo, *dottore, geometra, funzionario ispettivo Area Tecnica Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova*

Una delle attività di cantiere che è spesso causa di infortuni anche molto gravi è la movimentazione dei materiali in quota. Infatti, nella graduatoria del numero di incidenti è la terza causa in termini assoluti, dopo quelli dovuti al ribaltamento dei veicoli/mezzi in movimento e alla caduta di persone dall'alto. È necessario approfondire, quindi, la corretta procedura di imbracatura e di sollevamento dei carichi nel settore delle costruzioni e, nello specifico, nei cantieri temporanei e mobili.

La movimentazione in quota dei materiali, in base agli ultimi rilievi statistici (aggiornati al 31 agosto 2011), resi noti dall'**Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro**<sup>[1]</sup> e riferiti alle sole morti "bianche" con l'esclusione, per ora, degli infortuni *in itinere* e degli infortuni connessi alla circolazione stradale, ha costituito la terza causa in termini assoluti di infortuni sul lavoro con una percentuale pari al 19,3% preceduta, al secondo posto, dal ribaltamento veicolo/mezzo in movimento, con il 23,9%, mentre mantiene la sua triste posizione di primato la caduta di persone dall'alto con il 24,4%.

Il numero di morti sul lavoro rispetto ai lusinghieri risultati raggiunti nel 2010 sta mostrando fin d'ora un *trend* negativo e peggiorativo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, infatti, i dati hanno mostrato un totale, purtroppo ancora parziale, di 348 morti sul lavoro contro i 324 raggiunti nell'agosto di un anno fa (si veda la *tabella 1*).

È necessario approfondire, quindi, la corretta procedura di imbracatura e di sollevamento dei carichi nel settore delle costruzioni e, nello specifico, nei cantieri temporanei e mobili dal momento che costituisce materia di diretta competenza degli organi di vigilanza

del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali<sup>[2]</sup>.

#### Lo stato della normativa attuale

In via generale è essenziale, per rendere sicura la movimentazione in quota dei materiali, partire dalla scelta degli accessori di sollevamento che devono essere idonei allo scopo e aventi le necessarie caratteristiche costruttive. Infatti, il punto 4.1.2.6, lettera e), Allegato I, contenuto sia nel D.P.R. n. 459/1996 che nel D.Lgs. n. 17/2010<sup>[3]</sup>, ha richiesto che «*Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta improvvisa dei carichi*», altrimenti

[1] Per maggiori informazioni sul tema si veda, di **Cesare Campello, Cristian Masiero, Federico Maritan e Mauro Rossato**, *Infortuni e decessi sul lavoro: il primo quadrimestre 2010*, in *Ambiente&Sicurezza* n. 13/2010, pag. 46.

[2] Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.

[3] Sono gli atti legislativi con i quali l'Italia ha recepito rispettivamente con il D.P.R. n. 459/1996, in vigore fino al 5 marzo 2010, la prima "direttiva macchine" 89/392/CE e la successiva direttiva 98/37/CE nonché con il recente D.Lgs. n. 17/2010, in vigore dal 6 marzo 2010, l'ultima "direttiva macchine" 2006/42/CE.



TABELLA 1

## PRINCIPALI CAUSE DI MORTE SUL LAVORO (% SUL TOTALE IN ITALIA)

Contatto elettrico diretto	1,7 %
Altre cause elettriche (escluso contatto diretto)	1,1 %
Esplosione	1,7 %
Incendio	2,3 %
Proiezione di solidi/materiale in genere (anche per scoppio)	0,9 %
Investimento da mezzo semovente	5,7 %
Eventi atmosferici	0,3 %
Contatto con organi lavoratori in movimento	5,2 %
Avviamento improvviso veicolo, macchina, attrezzatura	0,3 %
Contatto con oggetti/mezzi in movimento	4,3 %
<b>Ribaltamento veicolo/mezzo in movimento</b>	<b>23,9 %</b>
Malattie provocate da agenti biologici	0,0 %
Contatto/ingestione agenti chimici	0,3 %
Soffocamento/intossicazione da gas	1,1 %
Annegamento	3,2 %
Seppellimento o sprofondamento	2,0 %
<b>Caduta dall'alto di gravi/schiacciamento</b>	<b>19,3 %</b>
Caduta di persona dall'alto	24,4 %
N.D.	1,1 %
Altro	1,1 %
<b>Totale dei casi 348</b>	
Fonte: Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering	

ti, nel caso in cui non possano soddisfare questa disposizione gli accessori di sollevamento devono essere accompagnati da istruzioni d'uso che forniscano informazioni sui limiti di utilizzo<sup>[4]</sup> oltre che sulle condizioni normali di esercizio, di montaggio e di manutenzione.

È bene sottolineare, prima di addentrarsi nell'*excursus* sui requisiti degli accessori di sollevamento, che le fonti in materia di movimentazione in quota dei carichi sono costituite dal D.Lgs. n. 81/2008 e, rispetto ai RES, dall'Allegato I alle 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> "direttiva macchine"<sup>[5]</sup>.

Ma a rivestire fondamentale importanza in materia sono ancora le linee guida «per la movimentazione in quota all'interno dei cantieri temporanei e mobili di pallet attraverso l'uso di forche», approvate dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con decreto 14 gennaio 2009, n. 126, e pienamente condivise, rispetto al suo contenuto e alla necessità della sua pubblicizzazione, dalla Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia con nota 26 agosto 2008, Prot. n. 12209.

Le critiche alle linee guida hanno evidenziato che si tratta di atti di indirizzo privi di carattere cogente e che la loro estrema puntualità e rigosità le rende impraticabili, inoltre, sono state confinate alla sola Regione Lombardia non essendo altra Regione che le abbia approvate o condivise.

In realtà, pur riportando il nome di linee guida esse sono considerate, dalla stessa Direzione Regionale Sanità, nel preambolo all'emanazione del decreto, uno strumento adeguato «al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2008-2010, dal quale evincere le **buone pratiche** da adottare all'in-

[4] Si veda il punto 4.4.1, Allegato I al D.P.R. n. 459/1996, e D.Lgs. n. 17/2010.

[5] Si veda la nota 3.